

L 29/07/1949 n.576

**ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (PERSONALE)**

Legge 29 luglio 1949, n. 576 (in Gazz. Uff., 31 agosto, n. 199). - Aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e soppressione della tassa erariale del dieci per cento sulle percentuali medesime.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Articolo unico

- Le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, e successive modificazioni, concernenti l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e la soppressione della tassa erariale del 10 per cento sulle percentuali medesime, sono applicabili fino al 30 giugno 1950.